



COMUNE DI SINNAI

Provincia di Cagliari

Prot. 6886 del 2009

OGGETTO: adempimenti I.C.I. anno 2009.

ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA

Aliquote deliberate:	anno 2008	anno 2009
- abitazione principale categoria catastale A1-A8-A9 e loro pertinenze	4‰	4‰
- detrazione abitazione principale e loro pertinenze	€ 258,00	€ 258,00
- abitazioni diverse da quelle principali	6,50‰	6,50‰
- tutti gli altri immobili	6‰	6‰

ESENZIONE

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 93 del 27/05/08, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 24/07/08, si conferma l'esenzione dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito alle condizioni previste dall'art. 5 del vigente regolamento ICI. L'esenzione **non si applica** alle abitazioni di categoria catastale A1 - A8 - A9.

AGEVOLAZIONI

L'aliquota agevolata del 3‰ a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art.1, c. 5 della L. n. 449/97.

RENDITE

La rendita catastale dei fabbricati deve essere rivalutata del **5%**; inoltre dal 2007 per gli immobili della categoria catastale "B" il moltiplicatore da applicare alla rendita per la determinazione del valore è variato da 100 a **140**;

AREE FABBRICABILI

I valori minimi applicabili a decorrere dal 01/01/2009 sono variati rispetto al 2008 e sono a disposizione c/o l'Ufficio URP del Comune di Sinnai e sul sito INTERNET www.comune.sinnai.ca.it.

TERRENI AGRICOLI

Si conferma l'esenzione dall'imposta per i terreni ricadenti in zona urbanistica "E".

DENUNCIA DI VARIAZIONE

Ai sensi dell'art. 37, c. 53 della L. n. 248/2006 è soppresso l'obbligo della dichiarazione/comunicazione. Ai sensi dell'art. 1, c. 174 della L. 296/2006 resta l'obbligo della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D.lvo n. 463/1997, concernente il modello unico informatico. Pertanto vi è l'obbligo di presentazione della

dichiarazione (entro il termine di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si sono verificate le variazioni nel possesso degli immobili o loro modificazioni) nei seguenti casi che danno luogo alle agevolazioni previste dal vigente regolamento ICI ivi previste e alle riduzioni previste dal D.Lvo n. 504/1992:

1. agevolazione per le pertinenze delle abitazioni principali;
2. agevolazione per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito secondo le modalità previste dall'art. 5 del vigente regolamento ICI.
3. agevolazione a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, c. 5 della L n. 449/97;
4. riduzione prevista dall'art. 8, comma 1 del D.Lvo n. 504/1992 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

SI INFORMA

1) che i versamenti I.C.I. dovranno essere effettuati nel seguente modo:

- **Versamento in acconto:** (50% dell'imposta dovuta) **entro il 16/06/2009;**
- **Versamento a saldo** (comprensivo di eventuale conguaglio) **entro il 16/12/2009;**
- **Versamento in un'unica soluzione** (imposta dovuta per l'intero anno) **entro il 16/06/2009.**

2) che il versamento per l'anno 2009 deve essere effettuato utilizzando gli allegati bollettini intestati al Comune di Sinnai – Riscossioni I.C.I. – C/C n. 19558097, oppure tramite INTERNET sul sito www.poste.it (dove sono disponibili tutte le informazioni e i costi del servizio) o con il mod. F24 (è esclusa la possibilità di compensare debiti ICI o di altra natura con i crediti ICI). E' regolare il versamento effettuato da un contitolare per conto degli altri in acconto e saldo o in un'unica soluzione purché l'imposta relativa all'anno di riferimento venga totalmente assolta.

Ulteriori chiarimenti si possono avere presso l'Ufficio Tributi (tel. 070/7690407) oppure sul sito INTERNET www.comune.sinnai.ca.it.

Sinnai, li 08 maggio 2009

IL RESPONSABILE ICI
(Dott.ssa Anna Rita Escana)